



ORDINE DEI CHIMICI E FISICI DI  
CAGLIARI NUORO E ORISTANO

ORDINE DEI CHIMICI E FISICI DI CAGLIARI NUORO E  
ORISTANO

# PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2023

*Approvato con delibera N°8 del 17/12/2019*

---

Via Pirandello n.6  
09047 Selargius (Ca)

Codice Fiscale 92014250929

Tel/Fax : 070.403132  
e-mail : [ordine.cagliari@chimici.org](mailto:ordine.cagliari@chimici.org)  
PEC : [ordine.cagliari@pec.chimici.org](mailto:ordine.cagliari@pec.chimici.org)  
Sito Internet : <http://www.chimicicagliari.it>



## INDICE

<b>PARTE PRIMA</b>	<b>4</b>
<b>PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>4</b>
PREMESSA	4
1 Il processo di elaborazione del ptpct: organizzazione, funzioni e responsabilità	7
1.1 Soggetti, obiettivi e ruoli che concorrono alla prevenzione della corruzione	7
1.2 Le Fasi	9
1.3 Responsabilità	9
2 La metodologia utilizzata per l'analisi del rischio	10
2.1 Il contesto esterno	12
2.2 L'analisi del contesto interno	13
3 La mappatura delle attività PER l'individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione.	13
4 L'assessment degli eventi rischiosi	13
4.1 Formazione professionale continua	14
4.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	15
4.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento d'incarichi di affidamento di lavori, servizi e forniture;	16
4.4 La valutazione del rischio	17
<b>PARTE SECONDA</b>	<b>18</b>
<b>IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>	<b>18</b>
5 L'identificazione e programmazione delle misure di prevenzione	18
6 La definizione delle misure generali di prevenzione: CONTROLLI INTERNI	19
7 Codice di Comportamento	19
7.1 Le misure di disciplina del conflitto d'interesse	20
7.2 Le attività e gli incarichi extra-istituzionali	20
7.3 Le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	21
7.4 L'inconferibilità e l'incompatibilità specifiche per posizioni d'incarichi dirigenziali	21
8 La rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	21
9 La tutela del whistleblower	22
10 La formazione	22
11 Pubblicità	23
<b>PARTE TERZA</b>	<b>24</b>
<b>IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI)</b>	<b>24</b>
INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ORDINE	24
12 Le Principali Novità	25
13 Processo di attuazione del programma	25
13.1 Le fasi	25
13.2 I soggetti	26
14 Procedimento di elaborazione e adozione del programma	26
15 Accesso civico	27
15.1 Mancata pubblicazione di dati	27
15.2 Accesso civico: procedura	29
16 Iniziative di comunicazione della trasparenza	30
16.1 Standard di qualità delle informazioni	30



---

16.2	Esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione_____	30
16.3	Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione_____	31
16.4	Durata della pubblicazione_____	31
ALLEGATI	_____	32



---

PARTE PRIMA

---

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE

**PREMESSA**

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione della res publica ha portato all'approvazione della l. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

1. ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;
2. ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge. Dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), è il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 90/2014, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente (d.lgs.97/2016), in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di

trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il PNA assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo d'indirizzo. L'elaborazione del PTPCT presuppone, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti sulla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del PNA stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla l. 190/2012, il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, e altri soggetti interessati, tra cui gli ordini professionali), l'adozione di **misure di prevenzione della corruzione**.

Misure di prevenzione "oggettive" che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione d'interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche.

Misure di prevenzione "soggettive" che mirano a garantire la posizione d'imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti d'indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), a una decisione amministrativa.

Altro contenuto essenziale del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di **trasparenza**.

La nuova disciplina persegue, infatti, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) e prevenendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

La soppressione del riferimento esplicito al PTTI, per effetto della nuova disciplina, implica che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC con "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Un approfondimento specifico è dedicato alla misura della rotazione, ed alcune indicazioni integrative concernono la tutela del dipendente pubblico e dei collaboratori, a qualunque titolo, che segnalano illeciti, determinazione ANAC n. 6/2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. **whistleblower**)».

Il PNA raccomanda alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall'adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli **stakeholders** nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

Sui **codici di comportamento** e sulle altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA (es. Linee guida sui codici di comportamento), l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Resta ferma l'impostazione riguardante la gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.

Tuttavia, rispetto a quanto previsto dal PNA 2013, le amministrazioni e gli enti non sono più tenuti a trasmettere ad ANAC i dati che il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) richiedeva.

Il PNA, cercando di superare la logica dell'applicazione uniforme e formalistica della disciplina, si muove proprio nella direzione di provare a dare indicazioni e strumenti differenziati, in particolare con riferimento a **possibili semplificazioni organizzative, in caso di ridotte dimensioni degli enti**, con riferimento alla tipologia di misure di prevenzione della corruzione.

Secondo quanto precisato dall'ANAC, si tratta di un modello che deve temperare "l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa delle amministrazioni nel definire i caratteri delle proprie strutture e, all'interno di esse, le misure gestionali necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati".

Le nuove disposizioni normative, all'art.41 d.lgs. 97/2016 che modifica l'art. 1, co. 8, l. 190/2012, prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Tuttavia si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento s'intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione "**Amministrazione trasparente/Altri contenuti-Corruzione**". I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Il rinvio alla comunicazione dei PTPC deve intendersi riferito anche alle misure di prevenzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Anche queste ultime sono pubblicate sul sito istituzionale degli enti, analogamente a quanto evidenziato sopra per i PTPC.

**Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012.**

L'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari Nuoro e Oristano, in un'ottica di costante aggiornamento alle linee guida emanate, ha adeguato il proprio PTPCT recependo le indicazioni fornite dalla Determinazione n°12 del 28 ottobre 2015, denominata "Aggiornamento 2015 al PNA", con la quale l'ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA approvato nel 2013 con delibera n°72 e al nuovo PNA 2016 approvato dall'ANAC con delibera n° 831 del 3 agosto 2016.

Si specifica che l'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano, ha una struttura organizzativa molto ristretta e un limitato numero d'iscritti, per questo la pianta organica si limita al **Consiglio Direttivo** (CD), l'organo politico d'indirizzo, che opera secondo le disposizioni di cui al capo I e III del d.lgs. 382/1944 e del proprio regolamento funzionale, compiendo tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi istituzionali. Pur con questi limiti s'impegna a mettere in atto, per ciò che gli compete, le disposizioni di legge per la prevenzione della corruzione.

## 1 IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

### 1.1 Soggetti, obiettivi e ruoli che concorrono alla prevenzione della corruzione

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ordine e i relativi compiti e funzioni sono:

1. Organo di Indirizzo: Consiglio dell'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano
  - designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), (art. 1, co. 7, l.190/2012);
  - adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
  - definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - riceve la relazione annuale del RPCT. Può chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
  - propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il PTPCT, con particolare riferimento alla formazione del RPCT e qualora si ritenesse necessario agli stakeholders;
  - ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ANAC i dati relativi alla nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, tramite ["Modulo ANAC Nomina RPC"](#) compilato digitalmente, da inviare, tramite PEC, alla casella di [posta elettronica](#).

### 2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT):

- elabora la proposta del PTPCT sulla base dei contenuti individuati all'articolo 1, comma 9, della legge n. 190/2012;
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14 della l. n. 190 del 2012);
- segnala all'organo d'indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39/2013);
- coincide con il Responsabile della Trasparenza (RT) e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33/2013).
- interagisce con il nucleo di Valutazione (vedi punto 4);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, l. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento;
- il RPCT è destinatario prioritario dell'investimento formativo che garantisce qualificazione e mantenimento delle competenze;
- la durata dell'incarico coincide con la carica di consigliere e ogni nuovo consiglio dovrà perciò nominare un nuovo RPCT al momento del proprio insediamento.

L'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano con delibera n. 10/2016 del 16/12/2016 in ragione delle dimensioni ridotte, già riferite, nomina il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, la cui scelta ricade su un Consigliere privo di deleghe gestionali, con qualifica non dirigenziale. Per la nomina si sono escluse le figure di Presidente, Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere (art. 1, co. 8, l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

### 3. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'ordine

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di Comportamento).

### 4. Nucleo di Valutazione: (Organismo Indipendente di Valutazione)

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);

- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- verifica, ai fini della propria attività, la corretta applicazione del PTPCT.

Si precisa che date le esigue dimensioni di questo ordine territoriale tale organismo non è stato istituito e per le sue funzioni si rimanda al CD.

## 1.2 Le Fasi

1. Entro il **30 ottobre** di ogni anno il CD trasmette al RPCT le proprie proposte aventi a oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ordine, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie necessarie. In assenza di suggerimenti o proposte, il CD predispose e consegna al RPCT una breve dichiarazione in tal senso.
2. Entro il **31 gennaio** di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge, il RPCT, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il PTPCT, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al CD per l'approvazione.
3. Entro il **15 dicembre** di ciascun anno viene pubblicata sul sito istituzionale, a cura del RPC, la relazione recante i risultati dell'attività svolta, mediante compilazione della [Scheda](#) relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.
4. Il PTPC può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPCT, quando siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano.

## 1.3 Responsabilità

1. Il nuovo comma 14 della legge n. 190/2012 riscrive il sistema delle responsabilità a carico del RPCT per il caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC. Il RPCT risponde a titolo di responsabilità dirigenziale, e per omesso controllo sul piano disciplinare. Non sussiste responsabilità se il RPCT prova di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPCT;
2. Rimane confermata in capo al RPCT la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, c. 12, della legge n. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.
3. Dei dipendenti e dei collaboratori dell'ordine, a qualsiasi titolo, ai sensi del art. 54 d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, per la violazione delle misure di prevenzione. Le

misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti e i collaboratori; “la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 41 del d.lgs. 97/2016 che sostituisce l’art. 1, comma 14, l. 190/2012).

## 2 LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER L’ANALISI DEL RISCHIO


Nel disegno normativo della l. 190/2012 l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un’approfondita analisi del contesto in cui opera l’amministrazione e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari procedimenti.

In primo luogo, il PNA, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, “quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente).

Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni; il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo. Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo di **Risk Management** è l’individuazione (in genere sotto forma di check list) del catalogo dei rischi (Fig.1).

Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli:

1. Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell’area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati. Le aree di rischio, già individuate dal legislatore, sono:
  - acquisizione e progressione del Personale;
  - affidamento di lavori, servizi e forniture;
  - provvedimenti, ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto, e immediato per il destinatario;
  - provvedimenti, ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
2. Processo, che rappresenta una macro classificazione delle possibili attività di trasformazione di input in output dell’amministrazione
3. Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo.



**Figura 1: Le fasi del risk management nelle previsioni della l. 190/2102**

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA sono stati individuati quattro blocchi, che corrispondono a:

**A) Mappatura dei Processi:**

- Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi agenziali;
- Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo;

**B) Analisi e valutazione dei Processi:**

- Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini d'impatto e probabilità);

**C) Identificazione e valutazione dei rischi:**

- Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
- Valutazione dei rischi specifici (in termini d'impatto e probabilità);

**D) Identificazione delle misure:**

- Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

## 2.1 Il contesto esterno

Così come indicato nella determinazione ANAC N°12 del 28/10/2015, e ribadito dal nuovo PNA, l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano, per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali.

Dai dati contenuti nell'ultima relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, trasmessa alla Presidenza il 14 gennaio 2016 e riferita al 2014, dal Ministro dell'Interno Alfano e pubblicata sul sito della [Camera dei Deputati](#) (XVII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - DOC-XXXVIII N. 3 TOMO I Parte XXX), il territorio della provincia di Cagliari Nuoro e Oristano risulta così rappresentato:

### PROVINCIA DI CAGLIARI

Nella provincia di Cagliari, pur evidenziandosi le tipiche problematiche dei centri urbani medio-grandi, non si sono distinti aspetti di particolare rilievo concernenti la sicurezza pubblica, grazie anche all' incisiva opera di prevenzione e repressione svolta dalle Forze di polizia.

Non si rilevano segnali di operatività e/o d'infiltrazione delle tradizionali organizzazioni malavitose di tipo mafioso. Tuttavia è stato riscontrato il coinvolgimento di elementi di clan camorristici in alcune operazioni illecite condotte da imprenditori locali, soprattutto per quanto concerne il fenomeno dell'illecito condizionamento nella fase di aggiudicazione delle gare di appalto.

....omissis....

### PROVINCIA DI ORISTANO

La provincia è caratterizzata da un'economia agro-pastorale e dalla mancanza d'insediamenti industriali di rilievo; a ciò risulta connesso un alto tasso di disoccupazione che provoca, anche se in forma contenuta, varie forme di disagio sociale che talvolta danno luogo a manifestazioni criminali aggressive.

### PROVINCIA DI NUORO

Le manifestazioni criminali che si registrano in questa provincia spaziano dagli abigeati, alle rapine, agli omicidi e ad altri fatti di sangue.

Nella provincia di Nuoro s'individuano tre macro aree geografiche distinte in:

- interna: legata in prevalenza alla tradizione agro-pastorale e al controllo e all'accesso alle risorse pubbliche;
- costa orientale: caratterizzata dallo sviluppo delle attività imprenditoriali, in particolare nel settore turistico;
- costa occidentale: ancora in via di sviluppo dal punto di vista dell'imprenditoria turistica.

## **2.2 L'analisi del contesto interno**

La struttura organizzativa dell'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano è composta dal consiglio dell'ordine costituito dal Presidente, dal consigliere Segretario, dal consigliere Tesoriere e da sei consiglieri senza deleghe gestionali.

Per l'esercizio della sua funzione istituzionale l'ordine si avvale della collaborazione di studi professionali esterni, per svolgere i servizi di segreteria e di revisore contabile (per la predisposizione del bilancio), inoltre, è stato attivato il servizio di riscossione del contributo d'iscrizione all'ordine territoriale.

Non sono presenti ulteriori contratti specifici, a parte le utenze: luce, affitto locali, banca, poste etc.

## **3 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE.**

Da una prima analisi delle funzioni svolte dagli ordini territoriali, così come dal Consiglio Nazionale, è stato possibile individuare tre macro-aree di rischio specifiche. Per ciascuna area sono state individuate, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le attività a più elevato rischio di corruzione nonché esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione.

L'individuazione dei processi a rischio, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione viene necessariamente contestualizzata nel presente PTPC, alla luce delle peculiarità ordinamentali e disciplinari e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni del ordine di Cagliari, Nuoro e Oristano.

Lo stesso vale per i procedimenti disciplinari condotti a livello territoriale, per i quali la recente riforma degli ordinamenti professionali ha previsto l'istituzione dei Consigli di disciplina territoriale, quali organi locali, «diversi da quelli aventi funzioni amministrative», ai quali affidare «l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari», prevedendo altresì l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di membro dei Consigli di disciplina stessi (cfr. art. 3, co. 5, lett. f), D.lg. 138/2011, come convertito in l. 11/2011). Ai sensi del d.p.r. 137/2012, infatti, la funzione disciplinare viene svolta da consiglieri di disciplina individuati tramite candidature proposte dall'ordine, in numero pari al doppio dei componenti da nominare, e designati dal Presidente del Tribunale in base a tale elenco (art. 8).

## **4 L'ASSESSMENT DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ordine.

L'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano accogliendo i suggerimenti dell'ANAC ha aggiornato il proprio PTPCT, aggregando tutti i procedimenti e le attività che vengono svolti nell'Ordine in macro processi analizzati e ricondotti alle aree di rischio seguenti:

- formazione professionale continua;
- adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali;
- indicazione di professionisti per lo svolgimento d'incarichi e affidamento di lavori, servizi e forniture;

Per ciascuna delle tre aree di rischio vengono riportati di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione.

#### **4.1 Formazione professionale continua**

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee d'indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. La Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici (FNCF) ha provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte del FNCF, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012, svolta in proprio da parte del FNCF o dagli ordini territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del FNCF e degli ordini territoriali.

#### **Possibili eventi rischiosi:**

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini territoriali.

#### **Possibili misure**

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini territoriali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

#### **4.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

La fonte della disciplina di quest'attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), l. 1395/1923, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del D.lg. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda d'ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

##### Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni di fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

##### Possibili misure:

- sarebbe auspicabile avere un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990 (nuove norme sul procedimento amministrativo), ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità

rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

#### **4.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento d'incarichi di affidamento di lavori, servizi e forniture;**

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

##### Possibili eventi rischiosi

- Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

##### Possibili misure

- Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti.
- E' di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione consiliare da parte dell'ordine interpellato.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure a evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente consiliari, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza; se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;

- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

#### **4.4 La valutazione del rischio**

Per ciascuno dei 3 processi mappati, è stata effettuata una valutazione, avvalendosi della metodologia proposta per la valutazione del rischio dal primo Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 5 del PNA).

Dalla valutazione del rischio, sono emersi valori piuttosto contenuti, compresi tra 2 e 5 e in base alla classificazione della "scala di livello rischio" che segue, l'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano risulta avere un livello di rischio "basso".

Scala di livello di rischio:

1. Livello rischio "basso" con valori tra 1 e 5
2. Livello rischio "medio" con valori tra 6 e 15
3. Livello rischio "serio" con valori tra 15 e 25

Allegato 1 – Tabella Livelli di Rischio.

---

## PARTE SECONDA

---

# IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

---

## 5 L'IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Le misure di contrasto intraprese/da intraprendere dall'ordine sono riepilogate nell' Allegato 2- Tabella n. 2 Catalogo dei processi e gestione dei rischi.

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all'aggiornamento del Piano nel Triennio successivo.

Tutte le attività svolte dall'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano si fondano su:

1. Regolamento sul funzionamento dell'ordine, (adottato dal consiglio nella seduta n.1 del 13/01/2014 e approvato dall'assemblea degli iscritti n. 1 il 12/11/2014 e in vigore dal 13/11/2014), che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano, in attuazione del potere di autogoverno dell'organo collegiale, salvo quanto stabilito da norme di rango superiore. Secondo l'art. 59 Titolo VI- Gestione amministrativa, del suddetto regolamento, allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali, le procedure amministrative e finanziarie, nonché la gestione dei bilanci e del patrimonio, i rimborsi spese e le missioni sono regolati da separato "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".
2. Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità generale dell'ordine adottato dal consiglio nella seduta n.1 del 13/01/2014 e approvato dall'assemblea degli iscritti nella seduta n.1 del 12/11/2014, e in vigore dal 13/11/2014.

Nello specifico al Titolo VIII Attività negoziale Art. 38 – Norme generali si evidenzia che:

- a. L'ordine ha piena autonomia negoziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali con il solo limite delle eventuali disposizioni legislative specifiche.
- b. Per i contratti attivi la forma ordinaria di scelta del contraente è la trattativa privata, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi, dai regolamenti o da specifiche deliberazioni del Consiglio.

3. Regolamento per la Formazione Professionale Continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012,



---

n.137, art 7 approvato il 18 Luglio 2014 pubblicato il 16 agosto 2014 nel sito istituziona-

---

le, rappresenta le linee guida per la formazione professionale che l'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari Nuoro e Oristano è tenuto a seguire.

## **6 LA DEFINIZIONE DELLE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE: CONTROLLI INTERNI**

Considerate le ridotte dimensioni dell'ordine e i bassi impatti economici in gioco, avendo individuato come aree di rischio quelle che si riferiscono all'affidamento dei servizi, alla formazione professionale, all'adozione di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per lo svolgimento d'incarichi:

1. Le misure di prevenzione adottate da quest'ordine territoriale concernono la richiesta di un numero di preventivi sufficiente (con un minimo di tre) a garantire la congruità dei prezzi dei servizi/forniture richieste, assegnando l'incarico o acquisto in regime di economia senza per questo rinunciare alle competenze e la continuità della gestione nel rispetto dei regolamenti di funzionamento, economici e formazione adottati dall'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano.
2. Per quanto concerne i procedimenti amministrativi nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, si dovrà rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente dichiarati e motivati. Nelle attività a rischio corruzione, l'intervento correttivo operato e/o la deroga all'ordine cronologico devono essere tracciati, e trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione, in formato pdf e per email.
3. Uno strumento particolarmente rilevante, è quello riguardante il monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della l. 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del PNA. Perciò dovrà essere prestata particolare cura al rispetto dei tempi di procedimento, intervenendo sulle anomalie che possono causare dei ritardi, e qualora ciò non fosse possibile si darà comunicazione al responsabile. L'obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la l. 190/2012 all'art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascun'amministrazione. La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale, sarà oggetto di costante aggiornamento. Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato, ma valutato al fine di porre in atto opportune azioni correttive.

## **7 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, è stato pubblicato il DPR 62/2013 avente come oggetto: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri l'8

marzo 2013, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Esso completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla l. 190/2012, definendo i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

I destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i **collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto** o incarico e a qualsiasi titolo, **i titolari di organi e di incarichi** negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

**La violazione della disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.** Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento (ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e del DPR 62/2013), adottato dal CD nella seduta n. 06 del 16/05/2014 e in vigore dal 17/05/2014, come stabilito dal comma 44 dell'art. 1 della l. 190/2012 e pubblicato sul proprio sito web istituzionale alla voce "Codice Etico". L'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano, in sede di stipulazione del contratto, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di attribuzione dell'incarico, s'impegna a consegnare copia del Codice di Comportamento a tutte le imprese fornitrici di servizi, richiedendo conferma di presa visione.

### **7.1 Le misure di disciplina del conflitto d'interesse**

Il Consiglio recepisce quanto disposto all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e assicura il rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse di cui all'art. 1, comma 41 della l. 190/2012 e agli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. I collaboratori e i componenti dell'organo di indirizzo politico devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, etc., comunque, curare gli interessi dell'Ordine rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. I collaboratori e i componenti dell'organo di indirizzo politico destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi, in caso di conflitto d'interessi, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività ai sensi dell'articolo 6 bis della l. 241/90 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

### **7.2 Le attività e gli incarichi extra-istituzionali**

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto d'incarichi conferiti dall'ordine può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione-

ne del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del soggetto stesso. Inoltre, lo svolgimento d'incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del soggetto può realizzare situazioni di conflitto d'interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per l'attuazione delle azioni di contenimento del rischio è utile richiamare quanto contenuto nel Codice di Comportamento adottato dall'Ordine e del Codice Deontologico, ricordando che l'ordine nel prendere le decisioni si rimette alla volontà del Consiglio e/o dell'Assemblea degli iscritti.

### **7.3 Le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro**

Al momento questo ordine è sprovvisto di personale dipendente, e per svolgere le proprie funzioni istituzionali si avvale della collaborazione di personale esterno, per questo motivo non ritiene necessaria una regolamentazione dei comportamenti inerenti le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, che sono comunque normate secondo quanto stabilito dall'art. 16 ter del d.lgs. 165/2001 introdotto dalla l. 190/2012, come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera l) della l. 190/2012

### **7.4 L'inconferibilità e l'incompatibilità specifiche per posizioni d'incarichi dirigenziali**

Il d.lgs. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della l. 190/2012, prevedendo fattispecie d'inconferibilità e incompatibilità.

Si precisa che l'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano non dispone di dirigenti, pertanto, di seguito viene riportato il riferimento normativo relativo ai casi di inconferibilità (art. 1, comma 2, lett. g) e incompatibilità (art. 1, comma 2, lett. h) a cui ci si deve riferire.

## **8 LA ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura d'importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

I titolari di posizioni organizzative, con l'ausilio dei dipendenti responsabili del procedimento o dell'istruttoria, verificano periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni relative alle attività a maggior rischio corruzione e hanno l'obbligo di informare tempestivamente il RPCT, in merito alla corretta esecuzione della lista e delle azioni intraprese per correggere le anomalie.

Con riferimento alla rotazione di responsabili particolarmente esposti alla corruzione ove possibile, si evidenzia che il punto 4 dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata prevede che " la rotazione deve avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento



---

alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa” e che per-

tanto **“La rotazione non si applica in quanto la struttura organizzativa dell’amministrazione non lo permette”**. L’ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano rientra appieno in quest’ultima casistica, perciò non potrà soddisfare la richiesta di rotazione del personale, dato che la sua struttura organizzativa non lo permette, considerato il numero esiguo di soggetti in carica (consiglieri).

## 9 LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La disposizione contenuta nell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblower) pone tre condizioni:

1. la tutela dell’anonimato;
2. il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. 165/2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante).

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l’identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La tutela dell’anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, infatti, essa deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Il RPCT, considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

## 10 LA FORMAZIONE

La l. 190/2012 impegna a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione, per questo motivo, è stata introdotta, all’interno dei titoli di spesa, un’apposita voce di bilancio.

Un corso formativo e-learning e lo studio personale ha fornito al RPCT, una prima infarinatura del complesso tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza con importanti spunti di analisi e riflessione propedeutici ed essenziali per l’aggiornamento del presente piano. Sarà cura del RPCT, in sede di approvazione del PTPCT, esporre dettagliatamente al CD le criticità emerse, onde permettere a tutti i consiglieri di avere consapevolezza dell’impegno che consegue l’approvazione del medesimo, estendendo in tal modo le conoscenze acquisite, e qualora si ritenesse necessario attivando ulteriori corsi formativi.

La formazione del RPCT è assicurata con cadenza annuale.



## 11 PUBBLICITA'

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente\Altri contenuti - corruzione". I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti, inoltre, devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del RPCT, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.



---

## PARTE TERZA

---

# IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI)

### **INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ORDINE**

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell'articolo 7 della l. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

**Tra i destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora annoverati anche gli ordini professionali (art. 2-bis, co. 2 d.lgs. 33/2013).**

L'ANAC ha il compito di definire criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Gli ordini professionali, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a conformarsi agli standard, ai modelli e agli schemi emanati dall'ANAC. Tuttavia sulla delibera n. 1310/2016 nella parte relativa all'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013, con riferimento ai soggetti elencati nell'art. 2-bis, co. 2 e art. 2-bis, co. 3 **si rinvia a un apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali.**

Al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della "**compatibilità**" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.

L'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano s'impegna per quanto possibile al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, nei limiti di quanto possibile, date le ridotte capacità

organizzative, e seguendo i criteri di “compatibilità” sopra indicati, non avendo a disposizione gli atti d’indirizzo specifici per gli ordini professionali.

La struttura organizzativa dell’ordine di chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano è composta dal Consiglio Direttivo, (organo politico d’indirizzo, operante secondo le disposizioni del d.lgs. 382/1944 e del proprio regolamento funzionale per conseguire i propri doveri istituzionali), co-stituito dal Presidente, dal consigliere Segretario, dal consigliere Tesoriere e da sei consiglieri senza deleghe gestionali.

## 12 LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale della Trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione all’ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano quindi:

1. la nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi di applicazione (art. 1-2 e 2 bis);
2. l’accesso civico (art. 5-5bis-5 ter);
3. la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell’ordine, denominata “Amministrazione Trasparente” (art.6 e seg).

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che “**La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Per garantire piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nell’home page del sito web istituzionale dell’ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano vi è un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, al cui interno vengono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti obbligatori per legge.

## 13 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

### 13.1 Le fasi

L’ordine è tenuto, ad adottare, entro il **31 gennaio** di ogni anno, un unico PTPCT in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza (PARTE TERZA). Come già chiarito

nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

### **13.2 I soggetti**

1. Il Consiglio Direttivo, rappresenta il soggetto responsabile della trasmissione dei dati poiché nello svolgere le proprie funzioni istituzionali è colui che detiene il dato, lo elabora, lo trasmette per la pubblicazione e/o addirittura lo pubblica direttamente nella sezione "Amministrazione trasparente". E' a lui che ci si deve rivolgere tramite la segreteria agli indirizzi indicati sul sito istituzionale.
2. Il Responsabile della Trasparenza (RT), che è compreso nel ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), (art. 1, co. 7, della l. 190/2012 dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016), ha il compito di:
  - provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
  - controllare l'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
  - segnalare al Consiglio e, nei casi più gravi, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
  - controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

## **14 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

L'ordine dei chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano provvede a destinare risorse e strumenti per aggiornare permanentemente il proprio sito web, adeguandolo dinamicamente nella forma e nei contenuti alle disposizioni normative, rendendo pubblici:

1. i dati relativi all'organo di indirizzo politico, con relativo atto di nomina e durata dell'incarico, Curriculum vitae, competenze e congedi istituzionali, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
2. assicurare gli obblighi di pubblicità riguardanti i conferimenti di incarichi e nomine a soggetti interni ed esterni all'Ordine, riportando le componenti richieste dalla norma, e assicurando le comunicazioni agli organismi superiori; assicurare la pubblicazione permanente, sul sito web dell'Ordine, del regolamento funzionale ed economico e dell'intero corpo normativo regolamentare adottato e vigente per cui si rimanda al [link normativa del FNCF](#);
3. il Codice Disciplinare e Codice di Comportamento (codice etico);

4. le informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
5. la tipicità dei procedimenti, termini per la loro conclusione e relativi responsabili; (ad es. richiesta dei pareri di congruità che rientra nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, ed in base al regolamento interno si stabiliscono i tempi e i responsabili);
6. gli atti e le relazioni degli organi di controllo, provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione; atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013
7. il numero di telefono e gli indirizzi delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata, cui il cittadino può rivolgersi, nei termini consentiti dalla legge, per trasmettere istanze e ricevere informazioni;
8. le informazioni sui canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;
9. i consulenti e collaboratori;
10. i conti consuntivi;
11. i bilanci;
12. l'accessibilità alle banche dati
13. il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
14. la relazione annuale del RPCT
15. la nomina del RPCT
16. i dati ulteriori
17. l'accesso civico

Per ulteriori dettagli si rimanda all' All. 3: Tabella n. 3 Elenco degli obblighi di pubblicazione riguardanti l'ordine dei Chimici e dei fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano, attualmente in vigore, in cui è prevista una specifica tempistica per l'aggiornamento dei dati, coerente con quanto stabilito al riguardo dal d.lgs. 33/2013 e per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa vigente.

## 15 ACCESSO CIVICO

### 15.1 Mancata pubblicazione di dati

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

1. il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
2. il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei

limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (delibera ANAC n. 1309/2016, § 9).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Il comma I dell'art. 2 del d.lgs. 33/2013 è sostituito dal seguente: 1. "Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione".

Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, viene introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis. del d.lgs.33/2013, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

L'accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull'azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica dell'efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.

Secondo l'art. 46, inoltre, "il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'ordine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

I limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente:

1. evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: difesa e interessi militari;
2. sicurezza nazionale;
3. sicurezza pubblica;
4. politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;

5. indagini su reati;
6. attività ispettive;
7. relazioni internazionali;
8. evitare un pregiudizio ad interessi privati;
9. libertà e segretezza della corrispondenza;
10. protezione dei dati personali;
11. tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d' autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della l. 241/1990.

### **15.2 Accesso civico: procedura**

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il “soggetto interessato” pone l'istanza di accesso identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi:

1. alla segreteria dell'ordine che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (qualora abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque mantiene un ruolo di controllo e di verifica, attraverso i contatti della segreteria dell'ordine che provvederà ad inoltrare la richiesta al RPCT;

Il responsabile a cui viene inoltrata l'istanza dovrà valutarne l'ammissibilità non più sulla base delle motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l'assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida ANAC – Garante Privacy.

Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni.

Se l'ordine individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione a questi.

Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso. L'ordine dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza dell'interesse dei terzi da tutelare.

Qualora l'ordine ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l'istanza motivando tale decisione.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato eventualmente sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

In ultima istanza, il richiedente potrà proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico. Ovviamente anche il contro interessato potrà ricorrere con le medesime modalità al difensore civico.

L'ordine pubblica, nella sezione "**Amministrazione trasparente**", sotto- sezione "**Altri contenuti**"/"**Accesso civico**" il modulo per la richiesta di accesso civico completa di indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

All. 4 : Modulo per la richiesta di accesso civico

## 16 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

### 16.1 Standard di qualità delle informazioni

Devono essere garantiti standard di qualità delle informazioni riportate nei siti web istituzionali che devono assicurare:

1. integrità dei contenuti;
2. costante aggiornamento;
3. completezza delle informazioni;
4. tempestività dell'aggiornamento;
5. semplicità di consultazione;
6. comprensibilità delle informazioni;
7. omogeneità dei contenuti;
8. facile accessibilità;
9. conformità ai documenti originali;
10. indicazione della provenienza delle informazioni;
11. riutilizzabilità dei dati.

### 16.2 Esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati in formato di tipo aperto e devono poter essere riutilizzabili, con il solo vincolo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili.

Al medesimo scopo è orientata la disposizione contenuta al co. 1bis, che richiede alle amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Per il corretto adempimento dell'obbligo, si fa presente che ai fini della predisposizione dei relativi **schemi** occorre riferirsi al d.p.c.m. 22 settembre 2014 «**Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e**

**alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni»,** aggiornato con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016) «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi». Sul punto, si precisa che codesto ordine territoriale rimane in attesa di un apposito atto di indirizzo, specifico per gli ordini professionali, che stabilisca il relativo schema che dovrà adottare. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, **entro trenta giorni** dalla sua adozione.

### **16.3 Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione**

Si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

### **16.4 Durata della pubblicazione**

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere pubblicati per un periodo di **5 anni**, calcolato partendo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

I dati relativi a titolari di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati entro tre mesi, dal conferimento dell'incarico e devono rimanere on-line fino a tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico.


Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

E' inoltre possibile disporre la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale di dati, informazioni e documenti, che non hanno l'obbligo di pubblicare, rendendo prima anonimi i dati personali eventualmente presenti.

Il RPCT dovrà occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con il CD come indicato nel PNA 2016 (§ 5).

Selargius, 17 dicembre 2019

Il Responsabile per la Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza





***ALLEGATI***

All.1: Tabella n. 1 Livelli di rischio

All.2: Tabella n. 2 Catalogo dei processi e gestione dei rischi

All.3: Tabella n. 3 Elenco degli obblighi di pubblicazione

All.4: Modulo per la richiesta di accesso civico.